

## News » IVA

27-4-2023

### IVA: la società in house della ASL è soggetto passivo

*Nella sentenza n. 9199 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha negato che possa essere rimborsata l'IVA versata da una società in house interamente partecipata da una ASL perché non può essere considerata ente pubblico che esercita la propria attività in veste di pubblica autorità.*

*di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie i ricorsi presentati da una società di capitali contro il silenzio-rifiuto formatosi su quattro istanze di **rimborso dell'IVA**.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale ritiene il silenzio-rifiuto legittimo perché la società contribuente, pur essendo una **società in house partecipata interamente da una ASL**, non costituisce ente pubblico e non esercita la propria attività in veste di pubblica autorità.

Nella *sentenza n. 9199 del 2023* la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione **rigetta** il ricorso della società contribuente perché ritiene che, nel caso di specie, non sussista nessuno dei due presupposti richiesti per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA (cfr. *Corte di Giustizia UE, causa C-174/14, Saudagor*).

**La società in house partecipata interamente da una ASL non è un ente pubblico**, perché esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone il relativo rischio.

In base all'art. 4 della Sesta Direttiva, "si considera soggetto passivo chiunque esercita in maniera indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al par. 2, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività" (par. 1), mentre "l'espressione "in modo indipendente" di cui al par. 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro" (par. 4). Secondo la giurisprudenza europea, "un vincolo di subordinazione non sussiste qualora gli interessati sopportino il rischio della loro attività" (Corte di Giustizia UE, causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, § 13; Corte di Giustizia UE, causa C-355/06, Van der Steen, § 24).

La società di capitali con partecipazione pubblica è priva del requisito dell'**indipendenza**, poiché "per le vicende della società non assume rilevanza alcuna la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale": infatti "il rapporto tra la società e l'ente locale è [...] di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (così, da ultimo, Cass. n. 5346/19; si vedano altresì, tra varie, Cass. sez. un., n. 7799/05; Cass. sez. un., n. 392/11; Cass. sez. un., n. 3196/17)".

Tale assetto non è alterato dall'esistenza di un "**controllo analogo**" dell'ASL nei confronti della società in house: tale legame consente "all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento", ma "non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur se sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (*Cass., sez. un., n. 7759/17; n. 21299/17; n. 7222/18 e, in particolare, Cass. n. 5346/19, nonché, tra le ultime, Cass. n. 21658/21, Cass. sez. 5, n. 37951 del 2021*)".

La ASL influisce sul funzionamento della società in house in veste di socio, senza quindi avvalersi di **poteri pubblicistici** (cfr. *Cass. n. 5346 del 2019; Cass. n. 37951 del 2021*), mentre la società in house non può essere considerata semplice **articolazione** della ASL: pertanto l'attività della società in house non può essere imputata alla ASL.

A ciò si aggiunga che, in materia di IVA, la nozione di "altri enti di diritto pubblico" "deroga alla regola generale in virtù della quale sono comprese nell'ambito applicativo dell'imposta tutte le prestazioni di servizi fornite a titolo oneroso, incluse quelle effettuate dagli enti di diritto pubblico": ne consegue che essa va intesa restrittivamente.

Nel caso di specie, **la società in house non esercita la propria attività in veste di pubblica autorità** alla luce della giurisprudenza europea (*Corte di Giustizia UE, 22 febbraio 2018, Nagyszénás, causa C-182/17 §§ 55-56; Corte di Giustizia UE, 29 ottobre 2015, Saudaço, C-174/14, §§ 70 e 71*): infatti la società contribuente è disciplinata da disposizioni di diritto privato e non dispone, per l'esecuzione dei compiti pubblici affidatili, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici dell'ASL.

#### **Riferimenti normativi:**

*Art. 4 Direttiva 17/05/1977, n. 77/388/CEE*

*Art. 13 Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE*

*Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 3 aprile 2023, n. 9199*

---

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati